

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. MARCELLO PROSIA (DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ ASD REAL CELANO);**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ,**  
**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10-11/AM/MA DEL 6.5.2011 - DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)**

La C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Celano di Celano (L’Aquila);
  - lo respinge nella parte relativa al signor Marcello Prosia.
- Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL CELANO FC. MARSICA S.P.A. (GIÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. EMILIO CAPALDI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L.);**
- **DELL’AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ,**  
**A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10-11/AM/MA DEL 6.5.2011 - DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)**

La C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L’Aquila);
  - lo respinge nella parte relativa al signor Emilio Capaldi.
- Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 1991/72 PF11-12/SP/FC DEL 6.10.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, AI SENSI DELL'ART 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio:**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. LUIGI SALVOLDI (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ)**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N.2003/70PF 11-12/SP/BLP DEL 6.10.2011, AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 3, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C, PUNTO 5) DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 E AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone addebitarsi.

**5. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ)**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, G.C.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2030/64PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART.10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi.

**6. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- DELL'INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. FABIO OPPICELLI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO S.R.L.)
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2035/63PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART.10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) annulla le sanzioni inflitte.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. LEONARDO COVARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N°.1295/412 PF10-11/AM/MA DEL 7.9.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 27.10.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Leonardo Covarelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. (GIÀ A.S.D. TRAPANI CALCIO) AVVERSO LE SANZIONI:**

- DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VITTORIO MORACE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.;
- DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRIMO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI NN. 6 E 7 LETT. A DEL COM. UFF. N.200 DEL 21.6.2010, AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D STAGIONE 2010-2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.37/CDN dell' 11.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----  
**Publicato in Roma il 25 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abet